

Circolare CDP S.p.A. 29 aprile 2005, n. 1257

PARTE I

Rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) consente agli Enti (come di seguito definiti) che ne facciano richiesta, la rinegoziazione dei prestiti (di seguito "Prestiti Pre-Rinegoziazione") inclusi nell'elenco n. 3 allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

1. Ambito soggettivo e oggettivo

I prestiti rinegoziabili sono connotati, alla data del 1° luglio 2005, dalle seguenti, contestuali caratteristiche:

- a. identità tra soggetto intestatario e soggetto pagatore (i "Soggetti Mutuatari") (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- b. Soggetti Mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito denominati, per brevità, genericamente "Enti");
- c. tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,75 per cento;
- d. scadenza compresa tra il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2034;
- e. residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 25.000 euro;
- f. non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere rinegoziati i Prestiti Pre-Rinegoziazione che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- i. rinegoziati nel corso del 2003 ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
- ii. a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- iii. Soggetti Mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso;
- iv. Soggetti Mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Strutture di rinegoziazione

La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2005 e ha per conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun prestito con pari decorrenza. La scadenza dell'ammortamento di tutti i prestiti rinegoziati è posticipata al 31 dicembre 2034.

Gli Enti, con riferimento a ciascun prestito, possono optare tra due distinte strutture di rinegoziazione, di seguito descritte.

2.1 Struttura a tasso fisso

Il nuovo piano di ammortamento dei prestiti rinegoziati con struttura a tasso fisso è elaborato con le seguenti modalità, a partire dal debito residuo alla data del 1° luglio 2005 (di seguito "Debito in Capitale"):

- i. la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del Debito in Capitale e del tasso fisso di interesse applicato al finanziamento;
- ii. le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;
- iii. l'ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006, è a quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti (piano di ammortamento francese);
- iv. l'ammortamento ha una durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034);
- v. il tasso fisso di interesse - nominale, annuo, pagabile semestralmente - è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche di ciascun Prestito Pre-Rinegoziazione (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato.

2.1.1 Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato dei prestiti rinegoziati con struttura a tasso fisso è consentito con le modalità ed alle condizioni previste per i prestiti a tasso fisso dalla Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1255, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

2.2 Struttura indicizzata all'inflazione italiana

Il nuovo piano di ammortamento dei prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione è elaborato con le seguenti modalità, a partire dal debito residuo alla data del 1° luglio 2005 (di seguito "Debito in Capitale"):

i. la prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2005, è composta della sola quota interessi, calcolata sulla base del Debito in Capitale e del parametro fisso annuo per il calcolo degli interessi (di seguito "Parametro Fisso") applicato al finanziamento;

ii. le rate successive alla prima sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2006;

iii. l'ammortamento ha una durata di 29 anni e sei mesi (dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2034);

iv. il Parametro Fisso è stabilito dalla CDP sulla base delle caratteristiche del Prestito Pre-Rinegoziato (con riferimento a capitale concesso, capitale ammortizzato, capitale erogato, tasso di interesse, durata residua) e delle condizioni di mercato;

v. ciascuna rata successiva alla prima comprende una quota capitale e una quota interessi; con l'eventuale eccezione dell'ultima, la quota capitale relativa a ciascuna rata corrisponde alla cinquantottesima parte del Debito in Capitale, rivalutata in base al relativo coefficiente di indicizzazione (d'ora in avanti "CI"); la quota interessi di ciascuna rata è calcolata sulla base del debito residuo successivo al pagamento della rata precedente e del Parametro Fisso applicato al finanziamento, ed è rivalutata in base al medesimo CI utilizzato per la rivalutazione della corrispondente quota capitale. Il CI è calcolato in base all'indice dei prezzi al consumo "NIC", al netto dei consumi dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT (d'ora in avanti "IPC"). Il CI utilizzato per la rivalutazione della quota interessi e della quota capitale di ciascuna rata è dato dal rapporto tra l'IPC relativo al terzo mese precedente la scadenza della rata medesima (marzo o settembre) e l'IPC relativo al mese di settembre 2005 ("indice base"). In ogni caso, il totale delle quote capitale rivalutate rimborsate non può essere inferiore al Debito in Capitale. Di conseguenza, se necessario per soddisfare tale condizione, l'ultima quota capitale rivalutata è aumentata in misura tale da assicurare il rimborso esatto del Debito in Capitale.

2.2.1 Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato dei prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione è consentito in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata del prestito rinegoziato, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata in relazione al prestito rinegoziato da estinguere; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'Ente.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo pari al valore di mercato del finanziamento, calcolato il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Tale valore di mercato è determinato sulla base i) della curva Euro pubblicata lo stesso giorno sulle pagine del circuito Reuters Euribor01 ed ISDAFIX2 (Euribor basis 11:00 AM Frankfurt) per quanto riguarda i tassi di interesse e ii) della curva per l'inflazione italiana determinata dalla CDP nel medesimo giorno, sulla base di metodologie di calcolo standard di mercato per i prodotti indicizzati all'inflazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.

3. Restituzione di una quota della rata di ammortamento, rapportata all'importo non erogato

La CDP restituisce all'Ente una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese il semestre di riferimento della rata di ammortamento. Il criterio di calcolo è giorni effettivi/360.

4. Conferma delle previsioni normative e regolamentari

I prestiti rinegoziati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, seguitano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

5. Procedura di rinegoziazione

La CDP invia a ciascun ente locale due elenchi dei prestiti rinegoziabili ("Elenchi Prestiti Rinegoziabili"), uno per ciascuna struttura di rinegoziazione. In tali elenchi sono tra l'altro indicati, rispettivamente, il tasso di interesse che sarà applicato a ciascun prestito rinegoziato con struttura a tasso fisso ed il Parametro Fisso che sarà applicato a ciascun prestito rinegoziato con struttura indicizzata all'inflazione.

L'Ente che intenda richiedere la rinegoziazione di uno o più prestiti deve far pervenire alla CDP, entro il 24 giugno 2005, la seguente documentazione:

a. la proposta contrattuale, relativa a ciascuna struttura di rinegoziazione prescelta (a tasso fisso o indicizzata all'inflazione), prelevabile dal sito internet della CDP (www.cassaddpp.it), debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina;

b. gli Elenchi Prestiti Rinegoziabili, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, nei quali devono essere indicati i prestiti da rinegoziare; in particolare, su un elenco l'Ente deve indicare i prestiti che intende rinegoziare mediante la struttura a tasso fisso, sull'altro i prestiti che intende rinegoziare mediante la struttura indicizzata all'inflazione. Ciascun elenco deve essere allegato alla proposta contrattuale relativa alla corrispondente struttura di rinegoziazione;

c. la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale è stato previsto di effettuare operazioni di gestione del debito/rinegoziazione nell'anno 2005 e della eventuale delibera di giunta, con la quale vengono individuati i prestiti dei quali l'Ente richiede la rinegoziazione (qualora questi non siano già stati individuati nella delibera di consiglio);

d. nel caso l'Ente opti per la struttura di rinegoziazione indicizzata all'inflazione italiana, la delibera di consiglio con la quale si approva il meccanismo di indicizzazione di tale struttura.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici / Rimodulazione 2005 – via Goito, 4 – 00185 Roma, con una delle seguenti modalità:

- mediante telefax, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, ai numeri da 06.4221.2189 a 06.4221.2194 (sei linee in sequenza). Successivamente, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, deve pervenire alla CDP l'originale della proposta contrattuale, in duplice copia;

- per posta, mediante raccomandata a/r. In tal caso la proposta contrattuale deve pervenire in duplice copia. Ai fini del rispetto del termine del 24 giugno 2005, farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP entro il 24 giugno 2005. La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP sancisce il perfezionamento del contratto di rinegoziazione.

Entro ventuno giorni dalla data di accettazione devono pervenire alla CDP le delegazioni di pagamento (i cui modelli sono disponibili nel sito internet della CDP) relative a ciascun prestito rinegoziato, in sostituzione di quelle originariamente rilasciate. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al prestito rinegoziato saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto di rinegoziazione, con riferimento al prestito rinegoziato per il quale non è pervenuta la delegazione, potrà essere risolto, con le conseguenze previste, in relazione a tale evento, nel contratto stesso.

6. Rideterminazione del tasso di interesse/Parametro Fisso applicato ai prestiti rinegoziati

Qualora, nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2005, un prestito rinegoziato venga erogato, in tutto o in parte, la CDP rideterminerà il tasso di interesse/Parametro Fisso applicato a tale prestito, a modifica di quello riportato nell'Elenco Prestiti Rinegoziabili allegato al contratto di rinegoziazione. La rideterminazione è necessaria in quanto l'importo del capitale erogato alla data del 30 giugno 2005 è uno dei parametri sulla base del quale è determinato il tasso di interesse/Parametro Fisso indicato nell'Elenco Prestiti Rinegoziabili. Entro il 31 luglio 2005, la CDP invierà a ciascun Ente l'elenco dei prestiti rinegoziati per i quali, nel periodo suddetto, siano intervenute variazioni del capitale erogato, con l'indicazione, per ciascun prestito, del tasso d'interesse/Parametro Fisso rideterminato. A partire dalla data di ricezione di tale elenco,

L'Ente avrà ventuno giorni di tempo per far pervenire alla CDP la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito rinegoziato il cui tasso d'interesse/Parametro Fisso sia stato rideterminato, in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al prestito rinegoziato saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto di rinegoziazione, con riferimento al prestito rinegoziato per il quale non è pervenuta la delegazione, potrà essere risolto, con le conseguenze previste, in relazione a tale evento, nel contratto stesso.

7. Limitazioni

a. I prestiti il cui Debito in Capitale scenda al di sotto dei 25.000 euro, alla data del 1° luglio 2005, per effetto di riduzioni o devoluzioni richieste dall'Ente, non potranno essere rinegoziati.

b. Con la sottoscrizione del contratto di rinegoziazione l'ente rinuncia definitivamente, in relazione ai prestiti rinegoziati, ad avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 28, comma 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di estinguere anticipatamente, senza corrispondere alcun indennizzo, i prestiti della Cassa depositi e prestiti.

c. Con riferimento al singolo Ente, l'importo complessivo dei prestiti rinegoziati mediante la struttura indicizzata all'inflazione non può essere superiore al 50% dell'importo globalmente rinegoziato; inoltre, il Debito in Capitale complessivo dei prestiti rinegoziati mediante la struttura indicizzata all'inflazione, sommato all'importo complessivo dei Prestiti Originari convertiti in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione - come definiti nella parte II della presente Circolare - non può essere superiore ad un terzo dell'indebitamento complessivo dell'Ente, riferibile ai prestiti concessi dalla CDP.

PARTE II

Conversione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, mediante contrazione di nuovi prestiti con la CDP, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) si rende disponibile a concedere finanziamenti (di seguito "Nuovi Prestiti") a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n.448/2001, dei prestiti - concessi in data successiva al 31 dicembre 1996 - inclusi nell'elenco n. 1 allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 (di seguito "Prestiti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

1. Ambito soggettivo e oggettivo

I prestiti che possono essere convertiti in Nuovi Prestiti sono connotati, alla data del 1° luglio 2005, dalle medesime caratteristiche contestuali elencate al paragrafo 1 della parte I della presente circolare.

2. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti

L'ammortamento dei Nuovi Prestiti ha inizio il 1° luglio 2005 e scade il 31 dicembre 2034. L'importo di ciascun Nuovo Prestito è pari alla differenza tra l'importo del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza. Il Nuovo Prestito è destinato:

a. al pagamento del debito dell'Ente verso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pari alla differenza tra il capitale erogato del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza; qualora l'importo del capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza, sia superiore all'importo erogato, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente, per conto del MEF;

b. alla realizzazione dell'investimento per il quale era stato concesso il Prestito Originario.

Gli Enti, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, possono optare tra due distinte strutture di ammortamento, una a tasso fisso ed una indicizzata all'inflazione. Le caratteristiche di ciascuna struttura sono quelle indicate nella parte I della presente Circolare, rispettivamente al paragrafo 2.1 ed al paragrafo

2.2, tenendo conto che il Debito in Capitale del prestito rinegoziato corrisponde all'importo del Nuovo Prestito e che per Prestito Pre-Rinegoziazione si intende il Prestito Originario.

Il tasso di interesse ed il Parametro Fisso applicati a ciascun Nuovo Prestito generano delle rate che includono dei flussi finanziariamente equivalenti all'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata del Prestito Originario. Tale indennizzo sarà corrisposto al MEF direttamente dalla CDP, all'atto dell'estinzione del Prestito Originario.

2.1 Rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti

Il rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento a tasso fisso è consentito con le modalità ed alle condizioni previste per i prestiti a tasso fisso dalla Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1255, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

Il rimborso anticipato dei Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione è consentito con le modalità ed alle condizioni indicate nella parte I della presente Circolare, al paragrafo 2.2.1.

3. Restituzione di una quota della rata di ammortamento, rapportata all'importo non erogato

La CDP restituisce all'Ente una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata in base al criterio di cui al paragrafo 3 della Parte I della presente Circolare.

4. Procedura di conversione

La CDP invia a ciascun ente locale due elenchi dei prestiti convertibili in nuovi prestiti (Elenchi Prestiti Convertibili), uno per ciascuna struttura di ammortamento. In tali elenchi sono indicati, rispettivamente, il tasso di interesse che sarà applicato a ciascun Nuovo Prestito con struttura di ammortamento a tasso fisso ed il Parametro Fisso che sarà applicato a ciascun Nuovo prestito con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione.

L'ente che intenda richiedere la conversione deve far pervenire alla CDP, entro il 24 giugno 2005, la seguente documentazione:

a. la domanda di estinzione anticipata dei prestiti da convertire in Nuovi Prestiti concessi dalla CDP (il cui schema esemplificativo è disponibile sul sito internet della CDP);

b. la proposta contrattuale, relativa a ciascuna struttura di ammortamento prescelta (a tasso fisso o indicizzata all'inflazione), prelevabile dal sito internet della CDP, debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina;

c. gli Elenchi Prestiti Convertibili, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, in cui devono essere indicati i prestiti da convertire in Nuovi Prestiti; in particolare, su un elenco l'Ente deve indicare i prestiti che intende convertire in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento a tasso fisso, sull'altro i prestiti che intende convertire in Nuovi Prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione. Ciascun elenco deve essere allegato alla proposta contrattuale relativa alla corrispondente struttura di ammortamento;

d. la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di conversione dei Prestiti Originari mediante la contrazione dei Nuovi Prestiti, si esprime parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva la conseguente iscrizione in bilancio;

e. nel caso l'Ente opti per la struttura di rinegoziazione indicizzata all'inflazione italiana, la delibera di consiglio con la quale si approva il meccanismo di indicizzazione di tale struttura;

f. la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici / Rimodulazione 2005 – via Goito, 4 – 00185 Roma, con una delle seguenti modalità:

- mediante telefax, al fine di consentire la tempestiva accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, ai numeri da 06.4221.2189 a 06.4221.2194 (sei linee in sequenza); successivamente, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta contrattuale da parte della CDP, deve pervenire alla CDP l'originale della proposta contrattuale, in duplice copia;

- per posta, mediante raccomandata a/r. In tal caso la proposta contrattuale deve pervenire in duplice copia. Ai fini del rispetto del termine del 24 giugno 2005, farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP medesima entro il 24 giugno 2005. La trasmissione all'ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP sancisce il perfezionamento del Contratto relativo al Nuovo Prestito. Nel caso l'Ente abbia utilizzato il telefax per l'invio della documentazione, l'originale della delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito deve pervenire alla CDP entro quindici giorni dalla data di perfezionamento del contratto. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al Nuovo Prestito saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento al Nuovo Prestito relativamente al quale non è pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.

5. Rideterminazione del tasso di interesse/Parametro Fisso applicato ai Nuovi Prestiti

Qualora, nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2005, un Prestito Originario successivamente convertito in un Nuovo Prestito venga erogato, in tutto o in parte, la CDP rideterminerà il tasso di interesse/Parametro Fisso applicato al Nuovo Prestito, a modifica di quello riportato nell'Elenco Prestiti Convertibili allegato al contratto di prestito. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione del debito dell'Ente verso il MEF, rispetto a quello già calcolato in data 4 maggio 2005, sia in termini di differenza tra capitale erogato e capitale ammortizzato, sia in termini di indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata. Entro il 31 luglio 2005, la CDP invierà a ciascun Ente l'elenco dei Nuovi Prestiti il cui tasso di interesse/Parametro Fisso sia stato rideterminato in conseguenza dell'erogazione del Prestito Originario. A partire dalla data di ricezione di tale elenco, l'Ente avrà quindici giorni di tempo per far pervenire alla CDP la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. Fino alla data di ricezione della delegazione, le erogazioni relative al Nuovo Prestito saranno sospese. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento al Nuovo Prestito relativamente al quale non è pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.

6. Limitazioni

La conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti è soggetta alle medesime limitazioni indicate nella parte I della presente Circolare, al paragrafo 7.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: Antonino Turicchi